

INTERVENTO IN PADOVA

REQUISITI SOGGETTIVI:

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all'art.40, comma 6 del Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286 come modificato dall'art. 27 della Legge 30/07/2002 n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Padova e nei Comuni limitrofi;
3. Reddito imponibile del nucleo familiare che andrà ad abitare nell'alloggio, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, calcolato con le modalità di cui all'art.21 della Legge Nazionale 457/78 (applicando la detrazione per figli a carico e l'abbattimento per il lavoro dipendente) non superiore ad € 65.000,00 ;
Per verificare il rispetto di tale limite si dovrà procedere nel modo seguente:
 - gli eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione (imponibile ricavato dal mod. 101 o 730) vanno ridotti del 40%;
 - a tale importo vanno sommati eventuali altri redditi (lavoro autonomo, fabbricati, terreni, ecc.);
 - dal totale ottenuto si detraggono € 516,46 per ogni figlio a carico: il risultato finale non deve superare i € 65.000,00;

4. Nessun componente del nucleo familiare, compreso l'acquirente, deve essere proprietario o usufruttuario di un altro alloggio, adeguato al nucleo familiare, nel Comune di Padova o nei Comuni limitrofi situati ad una distanza inferiore a 50 km dal nucleo Peep;
in zone limitrofe e, comunque, non inferiore a due vani,.

Per alloggio adeguato si intende quello composto da un numero di vani, esclusi gli accessori e la cucina se inferiore a mq. 14, pari a quello dei componenti del nucleo familiare e, comunque, non inferiore a due vani:

Per superficie utile si intende quella costituita dalla superficie abitabile, pari alla superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Per nucleo familiare, ai fini della determinazione del reddito, si intende:

- quello composto dal richiedente, dal coniuge o dal convivente e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi con lui conviventi;
- quello composto dal richiedente e i genitori con lui conviventi.

I richiedenti che intendono costituire un nuovo nucleo familiare (in coppia o singolo) e lo dichiarano con apposito atto sostitutivo di notorietà, vengono considerati non facenti parte del nucleo familiare d'origine.